

le presso le Aziende Sanitarie Locali (Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005). In questi casi, qualora gli unici redditi percepiti nel 2012 siano stati quelli sopra descritti, e non sia stato precedentemente presentato il modello di esonero dalla compilazione, il Modello 1/2013 dovrà essere ugualmente compilato ed inviato inserendo negli appositi spazi il valore zero (0,00).

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti sui redditi dichiarati nel Modello 1/2013 sono le seguenti: **contributo soggettivo**: 11,5% del reddito fino a euro 62.450,00 e 3% oltre (di cui il 2% rappresenta un contributo modulare obbligatorio e solo l'1% è destinato a scopo solidaristico); **contributo integrativo**: 2% del volume d'affari Iva (ovvero dei compensi professionali nel caso di redditi da collaborazione) al netto del 2% incassato (ossia diviso 1,02).

Nella determinazione dei contributi dovuti si tiene conto dei contributi soggettivo ed integrativo dovuti per il 2012: 1) contributo **soggettivo minimo** dovuto nel caso di iscrizione per l'intero anno: € 1.690,50; 2) contributo **integrativo minimo** dovuto nel caso di iscrizione per l'intero anno € 441,00.

ECCEDENZE E MODULARE

Gli eventuali M.Av dei contributi eccedenti (con data scadenza 28.02.2014) vengono immediata-

mente generati, proposti all'utente nella funzione "Consultazione M.Av/RID". Non saranno trasmessi dall'Ente in via cartacea, ma saranno resi disponibili esclusivamente on line. Analogamente, nel caso di adesione alla pensione modulare, il Modello 2/2013 deve essere inviato solo telematicamente, dopo l'avvenuta

trasmissione del Modello 1, sempre entro il prossimo 31 ottobre. Il M.Av del contribuente modulare, che viene determinato in base al reddito dichiarato e all'aliquota scelta, con data scadenza 30.09.2014, viene reso disponibile nella sezione "consultazione M.Av/Rid" in tempo utile per il pagamento. ●

CUMULO GRATUITO E TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA

Superata la Legge Fornero

Per una vasta platea di contribuenti il cumulo dei periodi previdenziali è di nuovo gratuito. Trovata la via di uscita dalla stretta Tremonti-Fornero. Totalizzazione in base alle retribuzioni.

di Danilo De Fino
Capo Area Previdenza

e Sabrina Vivian
Direzione Studi

La ricongiunzione **L**onerosa, adottata nel 2010, comportava per numerosi lavoratori il versamento di somme ingenti per poter cumulare i periodi assicurativi. Il Legislatore è stato costretto a disciplinare nuovamente questa materia con un

intervento normativo che si è concretizzato nella Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013). In questo modo è stata reintrodotta la possibilità del cumulo



• LA PREVIDENZA

gratuito. Le nuove norme, infatti, intervengono in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali introducendo, quale alternativa alle discipline esistenti, una nuova modalità gratuita di cumulo esclusivamente per talune categorie di lavoratori, che presentino precise caratteristiche. Per tutti gli altri lavoratori la ricongiunzione continuerà ad essere onerosa. La Legge di stabilità 2013 disciplina due ipotesi, la ricongiunzione gratuita e la totalizzazione retributiva.

RICONGIUNZIONE GRATUITA

Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (Cpdel), alla cassa per le pensioni ai sanitari (Cops), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (Cpi) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (Cpug), cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è ammessa anche successivamente a tale data, con versamento dei contributi determinati secondo le norme di tale assicurazione. Si stima che i destinatari di tale misura, ai quali viene data praticamente la possibilità di andare in pensione nei prossimi anni senza perdere i contributi già versati nelle Casse menzionate, siano circa 130 mila (articolo 1, comma da 238 della L. 228/2012).

TOTALIZZAZIONE RETRIBUTIVA

La Legge di stabilità 2013 (comma 239 e ss.), ferma restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi, introduce la facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un'unica pensione, per coloro che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla Gestione separata Inps e alle forme sostitutive ed esclusive dell'Ago, che non siano già titolari di pensione presso una delle suddette Gestioni e non siano in possesso dei requisiti pensionistici. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensioni-



BIO-VAC SGP 695

Vaccino liofilizzato per sospensione orale per polli contro la **Tifosi Aviare**



*in acqua
di bevanda*



la salute animale per la salute dell'uomo

stico di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Riforma Fornero (art. 24, commi 6 e 7 del decreto legge 201/2011) e dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. La pensione di vecchiaia totalizzata viene maturata in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate.

VERSAMENTI

Il pagamento dei trattamenti liquidati è effettuato dall'Inps secondo le norme sulla totalizzazione, per cui ogni gestione interessata al cumulo determina la parte pro quota della pensione sulla base dei periodi di iscrizione maturati, applicando le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. La facoltà prevista dalla legge deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le varie gestioni, non essendo previsto un cumulo parziale. Con questa forma di totalizzazione vengono così valorizzate le relative retribuzioni di riferimento, anche se la quota di pensione riferita alle anzianità successive al 1 gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo.

ACCESSO AL NUOVO REGIME

I soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) prima dell'entrata in vigore della legge 228 possono ac-

cedere al nuovo regime di cumulo con il recesso dalla ricongiunzione e la restituzione di quanto versato, mentre coloro che hanno presentato domanda di totalizzazione prima della 228 dovranno rinunciare se intendono beneficiare del nuovo regime.

I PERIODI DI CONTRIBUZIONE

Per i soggetti contemplati dal comma 239, una circolare dell'Inps (n.

120/2013) ha chiarito che "il cumulo a domanda potrà riguardare i periodi di contribuzione con esclusione di quelli presso la Cassa libero-professionale". Il periodo di iscrizione presso la Cassa libero-professionale "non è preclusivo della cumulabilità della contribuzione presente presso le gestioni individuate dall'articolo 1, comma 239 della legge n. 228/2012", ma "il periodo presso una Cassa non indicata dalla norma richiamata non potrà essere oggetto della facoltà di cumulo." ●

COINVOLTI 600MILA DIPENDENTI

La questione del cumulo oneroso

Nel 2010, nell'ambito della strategia governativa anticrisi, l'allora ministro delle Finanze, **Giulio Tremonti**, ha emanato il Decreto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (Decreto Legislativo 78/2010). In sede di conversione in legge (122/2010), sono stati introdotti due nuovi commi che hanno imposto al lavoratore, dipendente o autonomo che sia, che volesse unificare i propri contributi versati in diverse gestioni previdenziali, il pagamento di tale cumulo contributivo, fino a quel momento non gravato da costi. Successivamente, la Riforma del ministro



del Lavoro, **Elsa Fornero**, in vigore dal 1 gennaio 2012, ha inasprito i requisiti, anagrafici e contributivi, necessari per accedere alla pensione, lasciandoli inalterati soltanto per coloro che li avessero raggiunti entro il 31 dicembre 2011. Nel tentativo di raggiungere la soglia pensionabile,

molti, in particolare dipendenti pubblici (si stima circa 600.000) hanno chiesto il cumulo dei propri contributi presso l'Inps per evitare l'incremento dei requisiti pensionistici imposto ai dipendenti pubblici (e quindi alle pensioni Inpdap) dalla nuova norma. A questo punto il nodo viene al pettine, lasciando emergere una vera e propria questione sociale: il cumulo, divenuto oneroso, viene gravato di un costo che può ammontare anche ad alcune centinaia di migliaia di euro. In sostanza una vasta platea di lavoratori viene costretta o a rinviare la data di pensionamento a causa dell'impossibilità di sostenimento degli elevati oneri di ricongiunzione, o a seguire la strada alternativa della totalizzazione, strumento gratuito, ma da cui consegue una diminuzione, anche consistente, dell'assegno pensionistico, accettando così a vita una sostanziale penalizzazione a causa del calcolo contributivo (salve deroghe particolari) dei vari spezzoni contributivi. A risolvere la questione di questi lavoratori imprigionati tra le due norme Tremonti-Fornero e a permettere loro di accedere alla pensione, è intervenuta la Legge di Stabilità 2013 (articolo 1, commi da 238 e ss. della L. 228/2012).